



**CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO**

C.A.P. 33054  
C.F. 83000710307

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0431/409111  
Fax. 0431/73288

## **REGOLAMENTO**

### **Comunale per la disciplina del referendum e di altri istituti di consultazione**

\* \* \* \* \*

- approvato con delibera di C.C. n. 88 del 23/09/96

## **INDICE SISTEMATICO**

### **CAPO I-PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - Finalità e contenuti
- Art. 2 - Istituti di consultazione popolare
- Art. 3 - Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle associazioni

### **CAPO II- ASSEMBLEE PUBBLICHE – FORUM DEI CITTADINI**

- Art. 4 - Finalità
- Art. 5 - Convocazione-Iniziativa e mobilità
- Art. 6 - Assemblee- Organizzazione e partecipazione – Conclusioni

### **CAPO III – CONCLUSIONI MEDIANTE QUESTIONARI**

- Art. 7 - Finalità e metodi
- Art. 8 - Organizzazione
- Art. 9 - Consultazione- Esito – Utilizzazione

### **CAPO IV – REFERENDUM CONSULTIVO- NORME GENERALI**

- Art. 10 - Finalità
- Art. 11 - Consultazione di una parte della popolazione
- Art. 12 - Referendum ammessi- data di effettuazione
- Art. 13 - Iniziativa referendaria
- Art. 14 - Iniziativa del Consiglio comunale
- Art. 15 - Iniziativa dei cittadini

### **CAPO V – PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE**

- Art. 16 - Norme generali
- Art. 17 - Indicazione dei Referendum
- Art. 18 - Chiusura delle operazioni referendarie
- Art. 19 - Organizzazione
- Art. 20 - Certificati elettorali
- Art. 21 - Ufficio sezione
  
- Art. 22 - Organizzazione ed orario delle operazioni
- Art. 23 - Determinazione dei risultati del referendum

### **CAPO VII – PROPAGANDA PER I REFERENDUM**

- Art. 24 - Disciplina della propaganda a mezzo manifestazioni
- Art. 25 - Altre forme di propaganda – divieti – limitazioni

### **CAPO VIII – ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM**

- Art. 26 - Provvedimento del Consiglio comunale
- Art. 27 - Informazione dei cittadini

### **CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 28 - Scheda per il referendum
- Art. 29 - Entrata in vigore

**CAPO I**  
**PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1**

**Finalità e contenuti**

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dallo statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.
2. Il conseguimento delle suddette finalità deve essere perseguito dall'Amministrazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione popolare.

**Art. 2**

**Istituti di consultazione popolare**

Ai sensi degli art. 41 e 43 e seguenti dello Statuto comunale, la consultazione dei cittadini relativa all'amministrazione del Comune è assicurata dai seguenti istituti:

- a) assemblee pubbliche – forum dei cittadini;
- b) consultazioni mediante l'invio dei questionari;
- c) referendum consultivi.

Gli istituti possono essere attivi nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o dei cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione.

**Art. 3**

**Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle associazioni**

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, dalle loro associazioni, o dagli organismi che le riuniscono, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità, sono sottoposte dal Sindaco alla Giunta comunale. La relativa motivata decisione verrà inviata ai presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza o petizione.
2. Per le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, le comunicazioni sono effettuata alla persona designata nel documento inviato al Comune. In mancanza vengono effettuate al primo firmatario, con incarico di darne informazioni agli altri presentatori.

**CAPO II**

**ASSEMBLEE PUBBLICHE – FORUM DEI CITTADINI**

**Art. 4**

**Finalità**

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, definite “ forum dei cittadini “, ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relativi alle diverse zone del Comune, che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.
2. In particolare possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:

- a) l'istituzione o il funzionamento di servizi pubblici;
- b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
- c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
- d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
- e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra Amministrazione e cittadini.

#### **Art. 5**

#### **Convocazione – Iniziativa e modalità**

1. La convocazione dell'assemblea è indetta dal Sindaco, a seguito di decisione della Giunta comunale.
2. La Giunta comunale definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.
3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante manifesti esposti negli albi e spazi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini.
4. Alle assemblee il Sindaco invita l'Assessore delegato nella materia.
5. Assemblee pubbliche per discutere in merito quanto previsto dal precedente articolo possono essere promosse ed organizzate da gruppi di cittadini, direttamente od attraverso le loro associazioni. I promotori dell'assemblea possono invitare a partecipare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta e del Consiglio, precisando nell'invito l'argomento da trattare ed il luogo e la data della riunione.
6. Per l'effettuazione dell'assemblee di cui al precedente comma i promotori possono richiedere alla Giunta comunale la concessione in uso del locale nel quale essi intendono tenere la riunione, individuati fra quelli di cui il Comune ha la disponibilità.

#### **Art. 6**

#### **Assemblee-Organizzazione e partecipazione-Conclusioni**

1. Assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.
2. All'assemblea assiste un dipendente comunale designato su richiesta del Sindaco, dal Segretario comunale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la propria assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.
3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata in piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea, su richiesta del presidente.
4. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli interventi.
5. Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o dalle loro associazioni su argomenti di pertinenza dell'Amministrazione comunale concludono i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione. Il documento è sottoscritto dalle persone delegate dall'assemblea, che ne curano il recapito e l'illustrazione al Sindaco.

6. Il Sindaco dispone l'istruttoria di quanto costituisce oggetto del documento suddetto a mezzo degli uffici comunali competenti; conclusa l'istruttoria porta quanto prima l'argomento all'esame della Giunta comunale.

### **CAPO III CONSULTAZIONE MEDIANTE QUESTIONARI**

#### **Art. 7 Finalità e metodi**

1. Su richiesta di almeno due terzi dei consiglieri assegnati ( che deve essere presentata almeno 50 giorni prima della seduta in cui verrà discussa) il Consiglio comunale, al fine di disporre di elementi di valutazione e di giudizio idonei ad indirizzare le proprie scelte politico – amministrative relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può disporre la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.
2. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvati dal Consiglio comunale con propria deliberazione, previa relazione della Commissione di cui al successivo art. 8.
3. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
  - a) di particolare fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata, all'ambito territoriale nel quale risiedono;
  - b) di un campione limitato ad una aliquota percentuale, stabilita dal Consiglio comunale, di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici

#### **Art. 8 Organizzazione**

1. La Giunta comunale costituisce una Commissione incaricata di formulare la relazione al Consiglio comunale e preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione consiliare di cui al comma 2° del precedente articolo. La Commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.
2. La Commissione è così composta:
  - a) Sindaco o suo delegato, presidente
  - b) Consigliere comunale designato dai gruppi consiliari di maggioranza
  - c) Consiglieri comunali designato dai gruppi consiliari di minoranza
  - d) Segretario comunale
  - e) Funzionario responsabile della Sezione di cui fa parte l'ufficio elettorale del Comune.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono attribuite ad un dipendente nominato dal Segretario Comunale.

Ai membri della Commissione non è dovuto alcun compenso, oltre a quanto già previsto dalla legge.

### 3. La Commissione:

relaziona al Consiglio comunale sulla richiesta, fornendo gli opportuni suggerimenti in ordine al quesito e ad ogni altro aspetto della consultazione, ed indicando un preventivo di spesa;

presenza all'estrazione del campione;

sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del Segretario comunale, gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni;

sovrintende alle operazioni di cui alle lettere d) ed e) del successivo stesso comma, verificando la regolarità e decidendo in merito all'annullamento dei questionari che recano palesi segni di riconoscimento.

4. La Commissione promuove e realizza, attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, mediante manifesti e con le altre forme idonee.

5. L'unità organizzativa comunale incaricata di effettuare la consultazione (che, in linea di massima, è quella che comprende l'ufficio elettorale) provvede:

- a) alla predisposizione grafica ed alla complicazione del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente, in modo tale da consentire ai cittadini consultati di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione. Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa ai fini conoscitivi che il Consiglio comunale si è proposto indicando la consultazione popolare. Con la stessa sarà inoltre precisato che, al fine di assicurare la libera espressione dei cittadini, sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso verrà restituito, non dovranno essere apposti nomi, firme, indirizzi od altri segni di riconoscimento, a pena di nullità;
- b) alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all'eventuale estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste, ordinate per sezioni territoriali;
- c) alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari;
- d) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati;
- e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti;
- f) all'invio dei risultati della consultazione alla Commissione di cui al secondo comma, entro il giorno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni delle risposte. Tali operazioni sono effettuate entro cinque giorni da quello in cui è stata conclusa la raccolta dei questionari.

Successivamente alla deliberazione consiliare, la Giunta comunale impegna la spesa occorrente per l'organizzazione della consultazione.

### **Art. 9**

#### **Consultazione – Esito – Utilizzazione**

1. La Commissione organizzatrice provvede ad inoltrare al Consiglio comunale tramite il Sindaco la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti, entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
2. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione, con i mezzi d'informazione ritenuti più idonei.
3. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale.

**CAPO IV**  
**REFERENDUM CONSULTIVO – NORME GENERALI**

**Art. 10**  
**Finalità**

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum consultivo può riguardare solo materie di esclusiva competenze dell'ente, con esclusione di:
  - nomine, revoche, designazioni e in generale questioni riguardanti persone;
  - tasse, imposte o tributi in genere.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini – elettorali del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.
4. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia trasparenza dell'azione amministrativa. Quanto sia previsto – o proposto – l'impegno da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisate:
  - a) le utilità sociali che con le stesse s'intende conseguire, adottando criteri di elevata produttività;
  - b) l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivati.

**Art. 11**  
**Consultazione di una parte della popolazione**

1. Il referendum può essere effettuato per la consultazione di una parte della popolazione, insediata su un ambito delimitato del territorio comunale, quando l'oggetto riguarda esclusivamente quella zona ed i suoi abitanti ed il pronunciamento richiesto non è suscettibile di produrre effetti che si estendono all'intera comunità, tali da modificare le condizioni che rendono omogenea ed equamente
2. L'ambito della consultazione deve essere definito tenendo conto dei confini delle sezioni elettorali che non possono essere frazionate della delimitazione.

**Art. 12**  
**Referendum ammessi – Data di effettuazione**

1. In ogni anno possono essere ammessi al massimo n. 3 (tre) referendum consultivi, da svolgersi nella medesima giornata, di domenica.

Il Sindaco sentito il Capigruppo consiliare e il Coordinatore del Comitato promotore, indice il referendum entro 3 mesi dalla dichiarazione di ammissibilità. Nel caso che nel medesimo periodo siano state indette altre votazioni il Sindaco provvede ad indire il referendum in altra data entro i sei mesi successivi.

Non può comunque essere indetto referendum:

- prima di 6 mesi dall'ultima consultazione referendaria svoltasi nell'anno solare precedente sulla diversa materia;
- prima che siano trascorsi 5 anni dalla precedente consultazione referendaria sulla stessa materia;
- nel corso dell'anno solare precedente le consultazioni amministrative comunali.

Dopo l'indizione del referendum il Consiglio comunale sospende la propria attività sulla materia, salvo che gli atti resi obbligatori per legge.

2. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

### **Art. 13**

#### **Iniziativa referendaria**

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:
  - a) Per iniziativa dello stesso Consiglio;
  - b) Per iniziativa di elettori del Comune, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentanti dal Comitato dei promotori;

Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

### **Art. 14**

#### **Iniziativa del Consiglio comunale**

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale, quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi della comunità.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi d'intervento sono previamente stabiliti dal Sindaco sentiti i capigruppo consiliari, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese. La proposta è accolta con il voto favorevole di almeno 2/3 dei consiglieri assegnati.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata del preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dagli uffici comunali.
4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito – o dei quesiti – da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco. Con successiva deliberazione della Giunta comunale viene impegnata la spesa necessaria per l'organizzazione del referendum.
5. Nel caso che il referendum sia limitato ad una parte della popolazione, la deliberazione deve precisare la delimitazione territoriale, le sezioni elettorali e gli iscritti nelle quali partecipano alla consultazione.

### **Art. 15**

#### **Iniziativa dei cittadini**

1. Gli elettori del Comune che intendono promuovere un referendum consultivo procedono alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da almeno cinque di essi, ed alla definizione del quesito- o dei quesiti – che dovrà essere oggetto del referendum, da presentarsi da Parte di almeno 50 sottoscrittori, conferendo al Comitato l'incarico di attivare la procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione – in termini chiari e intelligibili – del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione. Quando la consultazione referendaria è richiesta per una parte della popolazione, deve essere indicata la delimitazione del territorio tenendo conto dei confini delle sezioni elettorali che non possono, in alcun caso, essere frazionate da tale delimitazione.
3. Il Sindaco entro venti giorni trasmette gli atti alla Commissione composta:



- dal Segretario dell'ente (Presidente)
- dal Giudice di Pace territorialmente competente
- da un Magistrato designato Presidente del Tribunale di Udine
- le finzioni di Segretario sono attribuite a un dipendente nominato dal Presidente.

Ai componenti della Commissione sono corrisposti i soli compensi previsti per legge.

La Commissione si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, in ordine alla materia, alla sottoscrizione ed alla chiarezza ed intelligibilità del quesito. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

- 4- Le decisioni della Commissione sono comunicate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.
- 5- Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.
- 6- Il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.
- 7- Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore ad 1/5 (un quinto) degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione.
- 8- Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di LIGNANO SABBIA D'ORO .Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione completa e chiaramente leggibile del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso presentati alla Segreteria comunale che il vidima apponendo il bolo del Comune all'inizio di ogni foglio. Per le consultazioni referendarie limitate ad una della popolazione le firme di presentazione devono essere apposte da iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione.
- 9- Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o da un impiegato incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.
- 10- La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la Segreteria del Comune entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro dieci giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito.
- 11- Entro 10 giorni dal ricevimento degli atti, la Commissione di cui al 3° comma del presente articolo verifica la regolarità degli stessi, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dal precedente settimo comma. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

- 12- Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo delle spese, iscrive l'argomento all'O.d.G. della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum.
- 13- Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista del presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, l'eventuale indicazione delle sezioni elettorali ai cui iscritti il referendum è limitato e l'incarico al Sindaco di indire il referendum.
- 14- Con successiva deliberazione la Giunta comunale provvede ad impegnare le spese occorrenti allo svolgimento della consultazione.

## **CAPO V PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE**

### **Art. 16 Norme generali**

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 50% più 1 di quelli iscritti nelle liste elettorali generali. Per le consultazioni limitate ad una parte degli elettori, tale rapporto percentuale è riferito agli iscritti nelle liste delle sezioni comprese nella delimitazione.
4. La ripartizione del Comune in sezione elettorale e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U.20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.
5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.

### **Art. 17 Indizione del referendum**

1. Il referendum è indetto con provvedimento del sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale di cui agli art. 14 e 15 del presente regolamento.
2. Copia del provvedimento viene inviata dal sindaco ai capi gruppo consiliari e al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.
3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati
  - a) Il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
  - b) il giorno e l'orario della votazione;
  - c) le modalità della votazione;

- d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
  - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del consiglio comunale, con deliberazione grafiche che consentono di individuare esattamente il testo di ciascun di essi
  5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 30<sup>a</sup> giorno la data della votazione.
  6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.
  7. Quando la consultazione comprende un referendum limitato a una parte della popolazione, nel manifesto sono indicate le sezioni alla quali appartengono gli elettori che partecipano alla votazione. Nel caso che la consultazione abbia luogo solo per il referendum limitato, le forme di pubblicità di cui al presente articolo sono effettuate nel territorio interessato ed in relazione alle sezioni elettorali nella quali avrà luogo la votazione.

### **Art. 18** **Chiusura delle operazioni referendarie**

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengono meno i presupposti e le condizioni che hanno rappresentato la motivazione dello stesso, la Commissione di cui al precedente art. 15, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. Il consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per il referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentiti i capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

## **CAPO VI** **ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO**

### **Art. 19** **Organizzazione**

1. La Giunta comunale, con propria deliberazione, costituisce l'ufficio comunale per il referendum.
2. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del comune.

### **Art. 20** **Certificati elettorali**

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il quinto giorno precedente la consultazione.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quinto giorno precedente la consultazione.

**Art. 21**  
**Ufficio di Sezione**

1. Ciascun Ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori ( dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente ) e da un Segretario.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.
3. Nel periodo indicato nel presente comma il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.
4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario pari all'80% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato al 15%.
5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

**Art. 22**  
**Organizzazione ed orario delle operazioni**

1. La sala delle votazioni è allestita ed arredata, per ciascun sezione, a cura del comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 761.
2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita dalle ore 6.00 alle ore 7.00 del giorno della votazione. Gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali e tutt'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio nel pomeriggio della giornata precedente a quella di votazione.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedono, in rappresentante per ciascun dei gruppi presenti in consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato con apposito atto dal coordinatore del comitato dei promotori. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello nell'Allegato al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli art. 14 e 15, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbono svolgersi più referendum, all'elettorale viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, oltre al Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita appositamente messa a disposizione dal Comune un segno sulla risposta da lui scelta ( si o no ), nel rettangolo che la contiene.
7. Le votazioni si concludono alle ore 20.00. sono ammessi a votare gli elettori a quel momenti presenti in sala.
8. Conclusa la votazioni hanno inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente all'ufficio elettorale del Comune stesso.

### **Art. 23**

#### **Determinazioni dei risultati del referendum**

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per il referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione.
2. L'ufficio centrale per il referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di volto e , sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
  - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 16;
  - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
  - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Le operazioni effettuato dall'ufficio centrale per il referendum vengono fatte constatare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
5. Il Segretario comunale trasmette una degli originali del verbale alla Commissione di cui all'art. 15 terzo comma la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro dieci giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami in base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.
6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
  - a) ai cittadini, mediante affissioni di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
  - b) al Comitato dei promotori, mediante invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione dei referendum.

7. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della commissione di cui all'art. 15 terzo comma nell'archivio comunale insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale.

## **CAPO VII PROROGA PER I REFERENDUM**

### **Art. 24**

#### **Disciplina della propaganda a mezzo manifestazioni**

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampanti è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.
3. Gli spazi di cui al precedente comma saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti artt. 14 e 15 e a ciascun Comitato di promotori di referendum una superficie di cm. 70 x 100 per ciascun referendum indetto.
4. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
5. Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco comunica ai capi gruppo consiliare, e al Comitato dei promotori, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascun attribuire.
6. In relazione a quanto stabilito del precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati di uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.
7. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento ridotto nella misura massima consentita dalle vigenti disposizioni se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione.

### **Art. 25**

#### **Altre forme di propaganda – Divieti – limitazioni**

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà delle stesse riconosciuto ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste dei candidati, si intendono attribuire ad ogni gruppo consiliare ed Comitati promotori del referendum.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 54 aprile 1956, n. 212 nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

**CAPO VIII**  
**ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM**

**Art. 26**  
**Provvedimenti del Consiglio comunale**

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei voti validi; altrimenti è dichiarato respinto.

Il risultato del referendum non vincola l'ente, che dovrà tuttavia darne conto espressamente in un provvedimento motivato. A tal fine il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.

**CAPO IX**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 27**  
**Scheda per il referendum**

Il fac-simile della scheda per il referendum, distinto come allegato sub 2b", costituisce parte integrante del presente regolamento.

**Art. 28**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame favorevole da parte del Comitato regionale di controllo.